

Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale – Cass. n. 8958/2021

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale - Festività infrasettimanali - Diritto soggettivo del lavoratore ad astenersi dalla prestazione - Limiti - Condizioni - Clausola del contratto individuale di disponibilità al lavoro festivo - Interpretazione - Fattispecie.

Il diritto soggettivo di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività infrasettimanali è disponibile da parte del lavoratore, il quale può rinunciarvi in virtù di un accordo individuale con il datore di lavoro, il cui contenuto deve essere interpretato alla luce della l. n. 260 del 1949, che, pur prevedendo l'indisponibilità del diritto a livello collettivo e dunque la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che dovessero prevederlo come obbligatorio, non prevede un divieto assoluto di lavorare nelle predette festività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva giudicato nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola di alcuni contratti individuali di lavoro secondo cui, qualora richiesto, il lavoratore poteva essere chiamato "a prestare attività lavorativa nei giorni festivi e domenicali, fermo il diritto al riposo previsto dalla legge", ritenendola interpretabile come manifestazione di una generica disponibilità alla prestazione lavorativa, che necessitava di ulteriore specifico consenso del lavoratore, con riferimento alle singole giornate festive nelle quali il datore avesse richiesto il suo impiego).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 8958 del 31/03/2021 (Rv. 660981 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1362](#), [Cod_Civ_art_1367](#)